



## CIRCOLARE VERIFICA **GREEN PASS**

D.L. 111/2021 E PROTOCOLLO DI SICUREZZA DEL 14/08/21

### Circolare n. 16

S.S.P.G. "ILLUMINATO - CIRINO"  
MUGNANO DI NAPOLI (NA)  
Prot. 0006041 del 30/08/2021  
(Uscita)

Al tutto il Personale Docente  
Al tutto il Personale A.T.A.  
Al RLS di Istituto  
Al Sito web

### Oggetto: **CIRCOLARE D.L. 111/2021 E PROTOCOLLO DI SICUREZZA DEL 14/08/21** **Obbligo di verifica della Certificazione Verde COVID-19 (Green Pass)**

Questa istituzione scolastica sta organizzando l'avvio del nuovo anno scolastico in presenza e in sicurezza, in linea con quanto stabilito dal Decreto-legge n. 111/21, il Protocollo di sicurezza del 14/08/2021 e le relative Note ministeriali. **Pertanto dal 1° Settembre 2021 e fino al 31 Dicembre 2021**, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, **il Personale Scolastico dovrà possedere e sarà tenuto ad esibire per il servizio in presenza, la Certificazione Verde COVID-19 (Green Pass).**

Si ricorda che la Certificazione Verde COVID-19 (Green Pass) si ottiene:

- dopo aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- dopo aver completato il ciclo vaccinale;
- dopo essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- dopo essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti (DPCM 17 Giugno 2021)

**Il dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 del Decreto-legge n. 111/21.** Le verifiche della Certificazione Verde COVID-19 (Green Pass) sono effettuate con le modalità indicate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021, art. 13 che, in rispondenza all'Art. 5 del GDPR 679/16, minimizza il numero di dati visualizzabili. Con Circolare del Ministro dell'istruzione o altro provvedimento ministeriale potranno in seguito essere stabilite ulteriori e diverse modalità di verifica.

**Il personale che non possiede la Certificazione Verde COVID-19 (Green Pass) sarà considerato assente ingiustificato e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro sarà sospeso e non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato (D.L. 111/2021, art. 1 c. 6).**

La violazione delle disposizioni di cui sopra è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea Certificazione Medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute. I soggetti esenti dalla campagna vaccinale possono lavorare solo se hanno la certificazione dell'esonero, valida fino al 30 settembre 2021.

### **Modalità di controllo del green pass**

**Nelle more di diverse indicazioni ministeriali**, la verifica del GP avverrà tramite apposita applicazione di verifica nazionale "APP VERIFICA C19" con la seguente modalità:

1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all'interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo);
2. L'APP VERIFICA C19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato;
3. L'APP VERIFICA C19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida;

4. L'APP VERIFICA C19 mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa;

Ai verificatori basterà inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi. Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell'operatore occorre esibire solo e soltanto il QR Code e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per verificare che il GP esibito sia effettivamente quello del dipendente.

#### **Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19.**

Con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 viene omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n.105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali. Salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito e dovrà contenere:

1. *i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);*
2. *la dicitura "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 Luglio 2021, n 105";*
3. *la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura "certificazione valida fino al " (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);*
4. *dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);*
5. *timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);*
6. *numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.*

**Ci si riserva di fornire informazioni più di dettaglio ad avvenuta emanazione dell'apposito DPCM e relativa Circolare ministeriale, o indicazioni che dovessero pervenire *ad horas* dal Ministero circa l'attivazione di apposita piattaforma.**

La presente con la pubblicazione all'albo on-line e sul sito web dell'istituzione scolastica vale come notifica.

Cordiali Saluti

Si allegano:

1. Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111
2. Nota Ministero dell'Istruzione n. 1237 del 13 agosto 2021
3. Circolare Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021

Mugnano di Napoli li 30/08/2021

Il Dirigente Scolastico  
**Vincenzo Somma**

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate